



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 2/2023

Il Consiglio, nella seduta del 17 Gennaio 2023, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Alberto LIGUORI;

visto l'art. 24, comma 1, del d. lgs. n. 545/1992, come modificato dal D.Lgs. 156/2015, e l'art. 5 bis D. Lgs. 545/92, introdotto con l'art. 1 comma 1 lett. g) Legge 31/8/2022 n. 130, che, rivisitando le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, evidenzia che lo stesso ha il primario compito di assicurare "l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione continua, in sede centrale e decentrata, e sulla base di un programma annuale, comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze";

ritenuto che la necessità di assicurare un adeguato livello di formazione per i Magistrati Tributari di nuova nomina, i Giudici Tributari onorari in servizio, e per coloro che intendono rivestire incarichi direttivi e semidirettivi, richiede la costituzione di una struttura stabile che renda uniforme e permanente l'offerta formativa, in collaborazione con le Università, per la piena articolazione anche sul territorio di programmi annuali di formazione;

che, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 5 bis D. Lgs. 545/92, si rende necessario analogo ciclo di formazione anche per i magistrati di nuova nomina, curata da esperti formatori, al fine di conseguire il giudizio di idoneità per il conferimento delle funzioni giurisdizionali;

che il Legislatore indica gli attori principali della formazione affidata al Consiglio di Presidenza e alle Università convenzionate con il Consiglio ed accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

che l'impegno derivante dalla novella richiede la costituzione di una struttura interna al CPGT, in attuazione del dettato legislativo, in grado di programmare anche con le Università italiane corsi teorici e pratici di insegnamento nelle diverse materie di cui necessita la giurisdizione tributaria e che assumerà la denominazione di Scuola Superiore della Giustizia Tributaria (d'ora in avanti SSGT), composta da un Comitato Scientifico e supportata da una segreteria amministrativa addetta alla logistica;

che l'azione formativa dovrà essere continua e distribuita sull'intero territorio nazionale con modalità tali da raggiungere l'intera componente magistratuale;

che al riguardo ragioni logistiche ed economiche suggeriscono di individuare quattro quadranti geografici corrispondenti ai capoluoghi di regione, ove insiste maggiore concentrazione di magistrati e giudici tributari da formare, così individuati: 1 al Nord; 1 al Centro; 2 al Sud. Le ragioni dell'istituzione di due poli al Sud nasce dall'esigenza di garantire l'offerta formativa in aree ove è maggiore la concentrazione di magistrati e giudici tributari. In conformità al medesimo dettato legislativo, saranno costituite quattro aree universitarie aventi sede nelle aree geografiche appena indicate, con la possibilità all'interno di ciascuna area di costituire consorzi universitari per consentire, anche con evidente risparmio di spesa, l'organizzazione di eventi formativi all'interno di regioni limitrofe;

che il Comitato Scientifico si farà carico di elaborare il programma annuale di formazione che dovrà prevedere la tenuta di corsi oggetto di insegnamento teorico-pratico nelle materie del diritto tributario e diritto processuale tributario, diritto civile e processuale civile, diritto penale, diritto costituzionale e diritto amministrativo, diritto commerciale e fallimentare, diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale pubblico e privato, contabilità di Stato, elementi di informatica giuridica;

che il programma annuale di formazione sarà successivamente depositato presso la Commissione Formazione, per poi essere approvato dal Consiglio e trasmesso al M.E.F. ex art. 24 D. Lgs. 545/1992;

che il Consiglio, su proposta della Scuola Superiore della Giustizia Tributaria, sentita la Commissione Formazione, predisporrà un interpello rivolto alle Università aventi sede in ognuna delle quattro aree come sopra individuate per raccogliere l'eventuale disponibilità alla realizzazione del programma annuale di formazione approvato, onerate in fase di adesione dell'interpello di presentare una proposta formativa votata alla multidisciplinarietà, anche con la collaborazione di enti universitari consorziati, tenuto conto dei diversi saperi di cui ha bisogno la giurisdizione tributaria. Sarà la Scuola a scrutinare le Università capofila e gli eventuali enti consorziati ai quali verrà riconosciuto l'accreditamento per la tenuta dei corsi teorici e pratici;

che la programmazione della formazione per l'anno 2023 è influenzata dall'apparente rientro dell'emergenza Covid e che quindi, in astratto, dovrebbe essere ripristinata la modalità ordinaria di

tenuta dei corsi in presenza, senza dimenticare i vantaggi comunque assicurati dalla concorrente modalità di collegamento dei giudici tributari da remoto attraverso la piattaforma ITLAV;

che i corsi saranno indirizzati anche ai Presidenti, ai Presidenti di sezione e ai Vicepresidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado e saranno mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse, dei modelli di gestione dettati dalla digitalizzazione delle udienze e dei conseguenti processi operativi da adottare nelle fasi processuali;

che per favorire la formazione del personale giudiziario – anche in vista dell’obiettivo di migliorare la qualità del contenzioso, il Consiglio trae elementi di valutazione dalla partecipazione ai corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Giustizia Tributaria;

DELIBERA

di approvare la

RISOLUZIONE N. 1 del 17 gennaio 2023

“REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E RELATIVO STATUTO”

1) REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

ART. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 1, lett h) D. Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 545, dell’art. 5 bis del D. Lgs. 31 Dicembre 1992 n. 545, e dell’art. 7 ter del Regolamento Interno, è istituita presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria la Scuola Superiore della Giustizia Tributaria per il tirocinio dei neoassunti magistrati tributari e per la formazione continua e l’aggiornamento professionale dei magistrati e dei giudici tributari.
2. La Scuola è la struttura didattica attraverso la quale il Consiglio assicura l'attuazione del diritto-dovere alla formazione iniziale, permanente ed all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla magistratura tributaria.

ART. 2

1. Le procedure di spesa per il funzionamento della Scuola Superiore della Giustizia Tributaria sono disciplinate dai vigenti Regolamenti consiliari.

ART. 3

1. La partecipazione e la frequenza ai corsi della Scuola costituiscono, unitamente a quanto già previsto dalla legge 31 Agosto 2022 n. 130 in relazione ad assenza di demerito e di condanne disciplinari, elementi di valutazione per la carriera del giudice e del magistrato tributario. A tal fine, ogni giudice e ogni magistrato tributario partecipa ad almeno due corsi all'anno, tra quelli organizzati dalla Scuola.

ART. 4

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione Formazione, fornisce annualmente alla Scuola Superiore della Giustizia Tributaria, le linee guida in tema di formazione e aggiornamento professionale di magistrati e giudici tributari, alle quali si attiene in fase di elaborazione del programma annuale predisposto dal Comitato Scientifico.
2. La Scuola provvede all'organizzazione, alla promozione, allo svolgimento ed alla gestione della formazione continua, in sede centrale e decentrata, elaborando il programma annuale per il tramite del Comitato Scientifico ed avvalendosi anche della collaborazione di quattro poli universitari italiani aventi sede: 1 al Nord; 1 al Centro; 2 al Sud. Analoga collaborazione è garantita dall'Ufficio del Massimario Nazionale. All'interno di ciascuna area geografica è possibile costituire consorzi universitari per consentire di organizzare eventi formativi a beneficio di tutti i destinatari dell'offerta formativa. La previsione di due sedi al Sud è giustificata dalla maggiore concentrazione in tale realtà giudiziaria di magistrati e giudici tributari.
3. La Scuola organizza, in presenza e con modalità in e-learning:
 - a. il tirocinio dei vincitori dei concorsi per l'immissione nella magistratura tributaria;
 - b. corsi e seminari di formazione ed aggiornamento teorici e pratici per gli appartenenti alla magistratura tributaria;
 - c. corsi e seminari teorici e pratici di formazione ed aggiornamento per gli aspiranti ad incarichi direttivi e semi-direttivi della magistratura tributaria e per i titolari di incarico direttivo e semidirettivo;
 - d. attività di collaborazione e programmazione connesse con le proprie finalità poste in essere con Università, Scuole di formazione giudiziaria tributaria europea, nel

quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o istituzioni internazionali o nell'ambito di attuazione di specifici programmi governativi;

- e. corsi di formazione ed aggiornamento anche finalizzati all'acquisizione di nuove e migliori competenze dei sistemi informatici e digitali;
- f. corsi finalizzati all'apprendimento di tecniche di gestione delle risorse umane dedicate ai magistrati tributari titolari di incarichi semi-direttivi e direttivi.

La Scuola si occupa altresì:

- g. della pubblicazione di ricerche e studi sulle materie oggetto dell'attività di formazione ed aggiornamento;
- h. di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione.

4. Per il perseguimento delle proprie finalità la Scuola può proporre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di concludere accordi, protocolli d'intesa o convenzioni con altri soggetti, pubblici e privati, italiani, dell'Unione europea o stranieri, operanti nel settore della formazione di interesse per i giudici tributari.

ART. 5

1. La Scuola si avvale della collaborazione di un Comitato Scientifico di cui saranno chiamati a far parte il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente delegato dal primo, a rotazione annuale, il Presidente e il Vice Presidente della Commissione Formazione, docenti universitari di comprovata esperienza in discipline economiche o giuridiche gravitanti all'interno dei quattro poli universitari meglio indicati all'art. 4.
2. La nomina dei membri del Comitato Scientifico in rappresentanza dei quattro poli universitari di cui all'art. 4 spetta al Consiglio, su proposta della Commissione Formazione, e avviene - previo interpello - sulla base dei curricula dei candidati e/o di altri elementi quali la pregressa organizzazione di eventi formativi per Giudici o Magistrati Tributari. Essi saranno selezionati preferibilmente in modo da includere docenti universitari di ciascuno dei quattro poli di cui al comma 1 dell'art. 4.
3. La Commissione Formazione propone al Consiglio di diramare l'interpello rivolto alle Università aventi sede in ognuna delle quattro aree come sopra individuate, per raccogliere l'eventuale disponibilità alla realizzazione del programma annuale di formazione approvato, onerate in fase di adesione dell'interpello di presentare un'offerta formativa votata alla multidisciplinarietà, anche in collaborazione di enti consorziati, tenuto conto dei diversi saperi di cui ha bisogno la giurisdizione tributaria. Nella manifestazione d'interesse,

l'Università si farà carico di specificare la logistica (calendario, aule, risorse professionali) necessaria per la tenuta dei corsi di formazione. È compito della Scuola scrutinare le Università capofila e gli eventuali enti consorziati ai quali è riconosciuto l'accreditamento per la tenuta dei corsi teorici e pratici.

4. Il Comitato Scientifico fornisce elementi per la valutazione del partecipante al termine del corso teorico e pratico tenuto.

ART. 6

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria adotta lo Statuto per disciplinare la composizione ed il funzionamento della Scuola.

2) STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Articolo 1

Competenza.

1. La Scuola Superiore della Giustizia Tributaria, prevista all'art. 7 ter del vigente Regolamento Interno del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ha il compito di curare il tirocinio dei neoassunti magistrati tributari, nonché la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati e dei giudici tributari.
2. Il Consiglio, su proposta della Commissione Formazione, fornisce annualmente alla Scuola Superiore della Giustizia Tributaria le linee guida in tema di formazione e aggiornamento professionale di magistrati e giudici tributari, alle quali essa si attiene in fase di elaborazione del programma annuale predisposto dal Comitato Scientifico di cui all'art. 3.
3. La Scuola provvede all'organizzazione e alla promozione, allo svolgimento ed alla gestione della formazione continua, in sede centrale e decentrata, elaborando il programma annuale per il tramite del Comitato Scientifico e si avvale anche della collaborazione di quattro poli universitari italiani così individuati: 1 al Nord; 1 al Centro; 2 al Sud, con la possibilità, all'interno di ciascuna area, di costituire consorzi universitari per consentire di organizzare eventi formativi all'interno di regioni limitrofe. Si avvale altresì della collaborazione offerta dall'Ufficio Nazionale del Massimario.

Essa è preposta in particolare:

- a. all'organizzazione di corsi e seminari teorici e pratici di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati tributari e dei giudici tributari;

- b. all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati tributari e giudici tributari che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado;
 - c. alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari mediante corsi finalizzati all'acquisizione di nuove e migliori competenze, la conoscenza, l'applicazione e la gestione di uffici giudiziari e dei relativi sistemi informatici in uso;
 - d. alle attività di formazione decentrata;
 - e. alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati tributari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e tenendo conto delle proposte del Comitato Scientifico di cui all'art. 3;
 - f. alla formazione, su richiesta della competente autorità di governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione Europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli Affari Esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi a oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;
 - g. alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri paesi;
 - h. alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;
 - i. alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;
 - j. all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;
 - k. allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense.
4. Nell'adozione o nella modifica del programma annuale dell'attività didattica la Scuola tiene conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio di Presidenza della

Giustizia Tributaria e si avvale della collaborazione offerta dall'Ufficio Nazionale del Massimario.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo la Scuola può avvalersi di accordi, convenzioni o protocolli di intesa con altri soggetti pubblici o privati.
6. L'attività di formazione è svolta in modo omogeneo sul territorio nazionale.

Articolo 2

Sede

1. La Scuola ha sede in Roma presso i locali del Consiglio di Presidenza ove si riunisce.
2. Per l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale utilizza gli spazi offerti dal Consiglio, dalle Università convenzionate e accreditate, dal MEF e da altri Enti Pubblici convenzionati.
3. Sono organi della Scuola:
 - a) il Comitato Scientifico;
 - b) il Segretario Generale del Consiglio di Presidenza.

Articolo 3

Il Comitato scientifico

1. Fanno parte del Comitato Scientifico il Presidente del Consiglio e un Vice Presidente delegato dal primo, con rotazione annuale, il Presidente e il Vicepresidente della Commissione Formazione e quattro docenti in rappresentanza di ognuno dei quattro poli universitari indicati all'art. 1, comma 3, scelti dal Consiglio di Presidenza, su proposta della Commissione Formazione. I componenti del Comitato Scientifico in rappresentanza dei quattro poli universitari di cui all'art. 1, comma 3, cessano dalla carica per dimissioni o per il decorso della durata triennale dell'incarico.

Articolo 4

Competenze del Comitato Scientifico

1. Le competenze del Comitato Scientifico sono stabilite all'art. 1, commi 2, 3 e 4.

Articolo 5

Indipendenza dei componenti del Comitato scientifico

1. I componenti del Comitato Scientifico esercitano le proprie funzioni in condizioni di indipendenza rispetto all'organo che li ha nominati.

2. Qualora un componente del Comitato si trovi in conflitto di interessi in relazione a una specifica deliberazione ovvero ricorrano motivi di opportunità, è tenuto a dichiarare tale situazione e ad astenersi dal partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione.

Articolo 6

Attribuzioni del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico:
 - a) nomina i Responsabili di Settore, il coordinatore per ogni settore e gli esperti formatori;
 - b) adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il programma dell'attività didattica dell'anno successivo;
 - c) approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e la trasmette al Consiglio di Presidenza;
 - d) cura la tenuta dell'albo dei docenti che collaborano con la Scuola;
 - e) collabora sui piani di tirocinio dei magistrati tributari;
 - f) nomina i docenti delle singole sessioni formative;
 - g) approva i criteri di ammissione alle sessioni di formazione e procede alle ammissioni stesse;
 - h) adotta ogni deliberazione necessaria per assicurare il buon funzionamento della Scuola e il pieno perseguimento dei suoi fini istituzionali.

Articolo 7

Funzionamento del Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è convocato dal Presidente, o in caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente delegato, di propria iniziativa o dal Presidente della Commissione Formazione, di propria iniziativa o su richiesta di tre componenti.
2. Il Presidente fissa l'ordine del giorno delle riunioni, inserendovi anche gli argomenti richiesti da ciascun componente.
3. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti; le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni del Comitato sono adottate con voto palese.
5. Il Comitato Scientifico può delegare a uno o più dei propri componenti singoli compiti o adempimenti non comportanti valutazioni individuali.

Articolo 8

Il Segretario Generale e attribuzioni

1. Il Segretario Generale del Consiglio di Presidenza è anche il Segretario Generale della Scuola.
2. Il Segretario Generale della Scuola:
 - a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;
 - b) provvede all'esecuzione delle delibere del Comitato Scientifico esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;
 - c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;
 - d) esercita le competenze eventualmente delegate dal Comitato scientifico.
3. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato scientifico.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario Generale è sostituito da un funzionario dal medesimo designato. A quest'ultimo il Segretario Generale può altresì delegare l'esercizio delle sue funzioni limitatamente ad una sede diversa da quella in cui si trova.

Articolo 9

I Responsabili di Settore

1. Il Comitato Scientifico nomina tra i propri componenti, con esclusione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio, i responsabili e i coordinatori dei singoli settori di formazione, per un periodo di tempo determinato dal comitato medesimo, con il compito di convocare la riunione dei responsabili, di dirigerne l'attività e di distribuire gli affari.
2. I Responsabili di Settore:
 - a. predispongono la proposta di programma annuale delle attività didattiche di competenza, da sottoporre al Comitato scientifico.
 - b. attuano il programma annuale dell'attività didattica approvato dal Comitato scientifico;
 - c. propongono al comitato scientifico, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, i docenti chiamati a svolgere attività di insegnamento presso ciascuna sessione, nel limite massimo di quattro incarichi annuali per ciascun docente;
 - d. propongono al Comitato Scientifico i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;
 - e. predispongono l'offerta di sussidi didattici e la sperimentazione di nuove formule didattiche;
 - f. coordinano lo svolgimento delle sessioni riferendo al Comitato scientifico.
3. La riunione del settore di attività è convocata dal coordinatore senza formalità, di regola mediante l'uso della posta elettronica o la conferma telefonica.

4. Il settore di attività decide a maggioranza semplice dei presenti e delle riunioni è redatto succinto verbale.

Articolo 10

Il personale della Scuola

1. La Scuola si avvale di personale messo a disposizione dalla Commissione Formazione o mediante distacchi o comandi dal MEF o da altre amministrazioni.
2. Può avvalersi, in casi di necessità, di collaborazioni esterne temporanee.

Articolo 11

I collaboratori della Scuola

1. Per lo svolgimento delle proprie attività la Scuola si avvale di esperti formatori, scelti tra magistrati e giudici tributari, docenti universitari e avvocati o dottori commercialisti con comprovata qualificazione professionale ed esperienza organizzativa e formativa, nonché tra altri esperti qualificati, individuati dal Comitato Scientifico secondo quanto previsto dal regolamento, per i compiti da questo previsti o delegati dai Responsabili di Settore.

Si comunichi:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 545/1992, al MEF - Direzione della Giustizia Tributaria.
- ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle Corti.

IL PRESIDENTE

Firmatario 1